



Struttura di formazione decentrata della Corte di Cassazione

*Lo spazio giudiziario europeo in materia civile
nella giurisprudenza italiana ed europea*

**LA GIURISPRUDENZA SULLA GIURISDIZIONE NEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI
SEPARAZIONE, SCIoglIMENTO E ALIMENTI**

di **Ilaria Viarengo**

*STRUTTURA DI FORMAZIONE DECENTRATA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE*

*Antonio **Balsamo**, Giovanni **Giacalone**,
Gianluca **Grasso**, Angelina-Maria **Perrino**,
Luca **Ramacci**, Elisabetta **Rosi**, Lucia **Tria***

***Segreteria Organizzativa:**
presso la Corte di Cassazione
Ufficio del Massimario
tel. 06.68832337/2125 – fax 06.6883411
e-mail: formazione.decentrata.cassazione@giustizia.it*

*Per ricevere informazioni sulla programmazione 2017
scrivere alla e-mail:*

formazione.decentrata.cassazione@giustizia.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI,
GIURIDICI E STORICO-POLITICI

La giurisprudenza sulla giurisdizione nei
procedimenti in materia di separazione,
scioglimento e alimenti

Prof. Ilaria Viarengo

Roma, Corte di Cassazione, 4 maggio 2017



- **REGOLAMENTO (CE) n. 2201/2003
DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2003**
- **relativo alla competenza, al
riconoscimento e all'esecuzione delle
decisioni in materia matrimoniale e in
materia di responsabilità genitoriale,
che abroga il regolamento (CE) n.
1347/2000 (*Bruxelles IIbis*)**

GIURISDIZIONE

- Art. 3 Regolamento Bruxelles IIbis
- 1. a) residenza abituale dei coniugi, o
- ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o
- residenza abituale del convenuto, o
- in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o
- residenza abituale dell'attore (almeno 1 anno immediatamente prima della domanda) o
- residenza abituale dell'attore (almeno 6 mesi immediatamente prima della domanda se cittadino dello Stato membro stesso (o "domicile" per Regno Unito e Irlanda)
- b) cittadinanza comune (o "domicile" per Regno Unito e Irlanda)

RESIDENZA ABITUALE

- *Art. 3.1(a)* - primo gruppo di criteri di giurisdizione si basa sulla residenza abituale
- nessuna definizione
- nessun riferimento espresso al diritto degli Stati membri
- **nozione autonoma** nel diritto UE
- nozione fattuale

Cons. 23 Reg.
Successioni →
No inter-strumental
Interpretation

Res. abituale minore

- CG, 2-4-2009, C-523/07, A.
- CG, 22-12-2010, C 497/10 PPU, *Mercredi*
- CG, 9-10-2014, C-376/14 PPU, C. v. M

RESIDENZA ABITUALE

- Corte di Cassazione S.U., 17 febbraio 2010, n. 3680

«luogo in cui l'interessato ha fissato con carattere di stabilità il centro permanente o abituale dei propri interessi, con chiara natura sostanziale e non meramente formale o anagrafica del concetto di cui sopra in base al diritto comunitario, essendo rilevante a individuare tale residenza "effettiva", ai sensi del regolamento stesso, il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale e eventualmente lavorativa, alla data di proposizione della domanda»

v. anche Cass. S.U. ord. 25 giugno 2010, n. 15328

- ruolo più incisivo all'elemento soggettivo in:
- *Cour de Cassation*, 14 dicembre 2005;
- *Cour de Cassation*, 21 giugno 2016, 15-15440

Residenza abituale

- *Cour de Cassation*, 24 February 2016
Coniugi azerbaijani, contratto lavorativo 3 anni in Francia
- *Court of second instance of Thessaloniki*, 8 June 2015, 1689/2005
Marito greco, moglie tedesca, lavorano a Bruxelles, spesso in Grecia per contatti lavorativi e familiari
- *Tribunale di Milano*, ord.16 aprile 2014 (*RDIPP*, 2015, p. 162)
 - marito italiano, moglie italo-marocchina, vivono tra Santo Domingo, Svizzera e Italia

CITTADINANZA

- Doppia/plurima cittadinanza
- no prevalenza cittadinanza del foro (Art. 19 L.218/1995)
- → contraria divieto di discriminazione (CG 2-10-2003, C-148/02, *Garcia Avello*)
 - Cfr. Tribunale Milano 11 maggio 2012
- no prevalenza cittadinanza effettiva (CG 16-7-2009, C-168/08, *Hadadi*)

CITTADINANZA

- **CG, 16.7.2009, C-168/08, Hadadi**
 - Coniugi ungheresi/francesi - residenza abituale in Francia dall'inizio del matrimonio
 - Competenza giudice ungherese?
 - competenti i giudici di tutti gli Stati membri di cui entrambi i coniugi sono cittadini. Di conseguenza l'attore può scegliere tra le cittadinanze che possiede, senza alcun vincolo, anche in assenza di «qualunque altro elemento di collegamento con lo Stato»
- **CG, 29.11.2007, C-68/07, Sundelind Lopez**

«il regolamento si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri in conformità dei criteri di competenza [in esso] previsti» (pt. 26)

CITTADINANZA

- entrambi i coniugi cittadini di Paesi terzi
- giurisdizione italiana:
- residenza abituale dell'attore (art. 3.1(a) quinto trattino) → Trib. Belluno, 30.12.dicembre 2011; Trib. Roma, 27.1.2015; Trib. Mantova, 19 gennaio 2016
- o, in caso di domanda congiunta, residenza abituale di uno dei coniugi (art. 3.1(a) quarto trattino) → Trib. Belluno, 6.3.2009, Trib. Belluno, 27.10. 2016
- o di entrambi (art. 3.1(a) primo trattino) → Trib. Treviso, 5.6.2015; Trib. Trento, 28.4.2011; Trib. Padova, 4.8.2015; Trib. Roma, 9.8.2016

COMPETENZA RESIDUA

- **Competenza esclusiva (Art. 6)** Il coniuge, cittadino o residente abituale di un Stato membro può essere convenuto davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro soltanto in forza degli artt. 3, 4 e 5.
- **Competenza residua (Art. 7.1)**
 - 1. Qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato

COMPETENZA RESIDUA

- **CG, 29-11-2009, C-68/07, *Sundelind Lopez***

gli artt. 6 e 7 del regolamento n. 2201/2003 devono essere interpretati nel senso che, nel corso di una causa di divorzio, qualora un convenuto non abbia la residenza abituale in uno Stato membro e non sia cittadino di uno Stato membro, i giudici di uno Stato membro non possono, per statuire su tale domanda, fondare la loro competenza sul loro diritto nazionale se i giudici di un altro Stato membro sono competenti ai sensi dell'art. 3 del detto regolamento»

- Cour de cassation, 25 September 2013, 12-16900

LITISPENDENZA

• *Art. 19*

- 1. Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diverse e tra le stesse parti siano state proposte domande di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall'autorità giurisdizionale preventivamente adita.

GIURISDIZIONE

- **Art. 19**
- 3. Quando la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita è stata accertata, l'autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita.

LITISPENDENZA

- Falsa litispendenza
(separazione/divorzio)
- **CG, 6.10.2015, A c. B, C-489/14**

«affinché la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita sia accertata ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, è sufficiente che l'autorità giurisdizionale preventivamente adita non abbia declinato d'ufficio la propria competenza e che nessuna delle parti non l'abbia contestata anteriormente o fino al momento della presa di posizione considerata dal suo diritto nazionale come il primo atto difensivo nel merito presentato dinanzi a tale autorità giurisdizionale

«non è richiesta l'identità di causa e di oggetto delle domande proposte dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi. Se è vero che le domande devono riguardare le stesse parti, esse possono avere oggetto distinto, purché vertano sulla separazione personale, sul divorzio o sull'annullamento del matrimonio»

LITISPENDENZA

- Appello Perugia, 10.3.2011, Trib. Milano, 1.6.2012; Trib. Milano, 8.4.2011; Trib. Milano, ord. 24.2.2017
- *però...*
- pronunciata la separazione il divorzio può essere richiesto ad altro giudice

FORUM SHOPPING

Art. 3 + Art. 7 (litispendenza) + assenza norme uniformi su legge applicabile

→ favorisce colui che avvia per primo il procedimento

→ notevole discrezionalità nella scelta del foro

- UK High Court Family Division 30.9.2014 (In the matter of 180 Irregular Divorces, [2014] EWFC 35)
- Wai FoonTan v Weng Kean Choy [2014] EWCA Civ 251

LITISPENDENZA

- **Litispendenza con Stati terzi**
- Art. 19 applicabile solo alla litispendenza intra-comunitaria
- **Applicabilità art. 7 l. 218/1995?**
 - Corte di Cassazione, S.U., 18.3.2016, n. 5420
 - Corte di Cassazione, 2.5.2016 n. 8619 → S.U.

LITISPENDENZA

- **Articolo 16**
- **Adizione di un'autorità giurisdizionale**
- **momento determinante → deposito domanda giudiziale (o notifica)**
 - purché successivamente l'attore non abbia omissso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto

LITISPENDENZA

- **CG, 22.6.2016, C 173/16, M.H. c. M. H.**
- Determinazione della data in cui una autorità giurisdizionale si considera adita
- Definizione autonoma

• «la data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'autorità giurisdizionale, ai sensi [dell'art. 16] è la data in cui siffatto deposito è effettuato presso l'autorità giurisdizionale interessata, anche se esso non dà immediato avvio al procedimento secondo il diritto nazionale»

LITISPENDENZA

- Trib. Palmi 28.1. 2013

specifico onere di diligenza nel compimento delle attività successive al deposito del ricorso introduttivo del giudizio preventivamente proposto, ossia a quelle che conducono alla notifica dello stesso, allo scopo di evitare «effetti prenotativi» della giurisdizione verso il foro più favorevole»

- Appello Perugia 10.3.2011

«In caso di litispendenza tra una causa di divorzio intentata in Spagna e una causa di separazione personale intentata in Italia ai sensi dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del 27 novembre 2003, non sussiste la giurisdizione italiana bensì quella spagnola allorché il giudice di tale Stato abbia ammesso la relativa domanda con sentenza interlocutoria, **a prescindere dalla successiva notifica**, in un momento anteriore a quello del deposito del ricorso in Italia.»

LITISPENDENZA

- **CG, C-489/14, 6 ottobre 2015, A c. B**
- Coniugi francesi, residenti a Londra
- Procedimento di separazione iniziato dal marito e pendente senza nessuna attività processuale decade il **16 giugno 2014 a mezzanotte**
- **13 giugno 2014** -moglie propone domanda di divorzio a Londra tentando di ottenere senza successo che tale domanda diventi efficace solo un minuto dopo mezzanotte il **17 giugno 2014**
- **17 giugno 2014, h 8.20** (ora francese) - marito presenta domanda di divorzio dinanzi al giudice francese.
- **Ore 7.20 in Uk (British summer time)** → tribunali ancora chiusi

LITISPENDENZA

- **Sentenza Corte di giustizia**

«L'articolo 19, paragrafi 1 e 3 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui il procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale preventivamente adita nel primo Stato membro si è estinto dopo l'adizione della seconda autorità giurisdizionale nel secondo Stato membro, le condizioni della litispendenza non sono più soddisfatte e, di conseguenza, la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita deve considerarsi non accertata.»

Reg. CE n. 4/2009 del 18 dicembre 2008

- relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari
- → mira ad assicurare il recupero rapido ed efficace di un credito alimentare.

Giurisdizione

- **Criteri generali di giurisdizione**
- *Art. 3 Regolamento 4/2009*
 - Residenza abituale del convenuto
 - Residenza abituale del creditore
 - Attrazione competenza della causa principale

parti cittadini di Stati terzi

→ Trib. Belluno, 12.11.2013; Trib. Roma, 27.1.2015; Trib. Belluno, 24.5.2016

Giurisdizione

- Trib. Milano 16.11.2012
- Cass. SU 7.4.2014 n. 8049
- **CG, 16.7.2015, 184/14, A c. B.**

«qualora un giudice di uno Stato membro sia adito per un'azione relativa alla separazione o allo scioglimento del vincolo coniugale tra i genitori di un figlio minore e un giudice di un altro Stato membro sia chiamato a pronunciarsi su un'azione per responsabilità genitoriale riguardante detto figlio, una domanda relativa a un'obbligazione alimentare nei confronti di quello stesso figlio è unicamente accessoria all'azione relativa alla responsabilità genitoriale, ai sensi dell'articolo 3, lett. regolamento (CE) n. 4/2009»

Cass. SU 5.2.2016, n. 2276

Giurisdizione

- Competenza sussidiaria (art. 6)
- *Forum necessitatis* (art.7)
- Possibilità di deroga per volontà delle parti
→ limiti (art. 4): non nei confronti di minori di 18 anni
 - Proroga tacita (art. 5)
- Litispendenza (art. 12)

GIURISDIZIONE

- Art. 8 - Limitazione dell'azione
- *Perpetuatio jurisdictionis*
- **CG, 15.2.2017, C-499/15, W e V contro X**

«I giudici dello Stato membro che hanno adottato una decisione passata in giudicato in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari riguardanti un figlio minore non sono più competenti a pronunciarsi su una domanda di modifica dei provvedimenti adottati con tale decisione, qualora la residenza abituale del minore si trovi nel territorio di un altro Stato membro. La competenza a pronunciarsi su tale domanda spetta ai giudici di quest'ultimo Stato membro.»

EUFams National Case Law Database

“Planning the future of cross-border families: a path through coordination” -
“EU Fam's” (JUST/2014/JCOO/AG/CIVI)

Project Website: www.eufams.unimi.it

Project Facebook account:

www.facebook.com/eufams

- National Case Law Database available at:
- <http://www.eufams.unimi.it/category/database>

Grazie per l'attenzione!

Ilaria.viarengo@unimi.it